

Capitolato speciale dell'assicurazione

R.C. AUTO E RISCHI ACCESSORI (amministrata con Libro Matricola)

La presente Polizza è stipulata tra

<input type="checkbox"/> UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
<input type="checkbox"/> Comune di CAMPOGALLIANO
<input type="checkbox"/> Comune di CARPI
<input type="checkbox"/> Comune di NOVI DI MODENA
<input type="checkbox"/> Comune di SOLIERA

e

la Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del:	30.09.2024
alle ore 24.00 del:	30.09.2028

con frazionamento semestrale e scadenza del primo periodo assicurativo

alle ore 24.00 del:	31.03.2025
---------------------	------------

DEFINIZIONI	4
1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	6
1.2 Decorrenza della garanzia e Pagamento del premio	6
1.3 Revisione dei prezzi	6
1.4 Modifiche dell'assicurazione	6
1.5 Durata del contratto	7
1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all'estero (già carta verde)	7
1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita	7
1.8 Rinvio alle norme di legge	7
1.11 Oneri fiscali	8
1.12 Foro competente	8
1.13 Forma delle comunicazioni	8
1.14 Amministrazione del contratto con Libro Matricola	8
1.15 Coassicurazione e delega	9
1.16 Clausola broker	9
1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA	10
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)	10
2.1 Oggetto dell'assicurazione	10
2.2 Esclusioni e rivalsa	10
2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità	11
2.4 Formula tariffaria	11
2.5 Rimborso nei limiti della franchigia	11
2.6 Passaggio di tariffa	11
2.7 Denuncia dei sinistri	12
2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)	12
2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)	12
2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)	12
2.8 Gestione delle vertenze	12
2.9 Attestazione dello stato del rischio	13
2.10 Massimali assicurati	13
3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	13
DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA	13
3.1 Responsabilità civile dei trasportati	13
3.2 Carico e Scarico	13
3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità	13
3.4 Ricorso terzi	14
3.5 Danni da inquinamento	14
3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato	14
3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada	14
3.8 Rottura cristalli	15
3.9 Ripristino airbag	15
3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà	15
3.11 Spese di noleggio di un veicolo	15
3.12 Perdita delle chiavi	15
3.13 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo	15
3.14 Rientro dei passeggeri	16
3.15 Trasporto in ambulanza	16
3.16 Tutela legale, dissequestro e custodia	16
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO,	17
EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA	17
4.1 Oggetto dell'assicurazione	17
4.2 Esclusioni	17
4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio	17

4.4 Franchigie.....	17
4.5 Denuncia dei sinistri	17
4.6 Determinazione dell'ammontare del danno	17
4.7 Procedura per la valutazione del danno	18
4.8 Pagamento dell'indennizzo	18
4.9 Recupero delle cose rubate.....	18
4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori	18
5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI KASKO.....	19
5.1 Oggetto dell'assicurazione.....	19
5.2 Esclusioni.....	19
5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa.....	19
5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio.....	19
5.5 Franchigie.....	19
5.6 Denuncia dei sinistri	19
5.7 Determinazione dell'ammontare del danno	19
5.8 Procedura per la valutazione del danno	20
5.9 Pagamento dell'indennizzo	20
5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori	20
SCHEDA TECNICA.....	21

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Accessori

- di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonovisivi (apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo), installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall'assicurazione, comprese le persone che legittimamente utilizzano il veicolo.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione o Attestato sullo stato del rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Broker incaricato

Howden Assiteca spa, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito che, in base alla vigente normativa, è assegnata obbligatoriamente al contratto RCA, quale riferimento unico per tutte le Imprese di assicurazione, relativamente ai veicoli assicurati.

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella SCHEDA TECNICA di Polizza

Cristalli

Parabrezza, lunotto, finestrature, tetto panoramico, vetri specchietti laterali, altro materiale trasparente – anche diverso dal vetro – di tetto o di tettuccio apribile o di finestrini.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Regolamento

I Regolamenti di attuazione della Legge e le loro successive modifiche e integrazioni.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

La somma dovuta ai danneggiati dalla medesima Società che presta la copertura per il veicolo dagli stessi utilizzato.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola o successivamente incluso nell'assicurazione.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

1.2 Decorrenza della garanzia e Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti (Banca dati ANIA).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Revisione dei prezzi

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 1.1 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 1.5, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 è facoltà del Contraente, al termine del contratto con la Società, prorogare lo stesso per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso la Società è tenuta a prorogare l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.6 Estensione territoriale / Validità della garanzia all'estero (già carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati membri facenti parte del Council of Bureaux. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (già Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, fermi i termini e garanzie più favorevoli previsti dalla presente assicurazione.

1.7 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.8 Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.9 Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
- 1) La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
 - 2) Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

- 3) La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.10 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

1.13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

1.14 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

La forma di amministrazione del contratto prevede un'unica polizza che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente - come descritti all'Allegato Elenco veicoli - e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali o per i quali abbia un interesse assicurabile.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla medesima tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Per i veicoli assicurati per la rca con tariffa bonus malus o che preveda classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando per il nuovo veicolo la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione e che il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario. In caso di furto del veicolo, il veicolo sostituito fruirà della stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 90° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio ad essa spettanti.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - la sospensione delle medesime garanzie limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.15 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.16 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Non viene meno il potere del Contraente di corrispondere i premi o inviare comunicazioni direttamente alla Società.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società nella misura percentuale del premio imponibile indicata nella documentazione della procedura esperita per l'affidamento del presente contratto. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

1.17 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione (compresa la sosta) dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri occorsi all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; Quando i richiamati mezzi sono in circolazione agganciati al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dall'assicurazione prestata per quest'ultimo;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

La Società assicura altresì i rischi di responsabilità civile per danni a terzi non ricompresi nell'assicurazione RCA obbligatoria, in base alle Norme Aggiuntive di cui al seguente capitolo 3.0. A tale riguardo resta inteso che i massimali RCA indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, unicamente per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti eventualmente dovuti a terzi in relazione alle previsioni delle specifiche Norme Aggiuntive e secondo i limiti espressamente disciplinati nelle stesse.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o del libro matricola che integrano la polizza, in base a una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) **Formula tariffaria "Bonus / Malus" o altra formula che preveda riduzioni / maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) **Formula tariffaria "Franchigia fissa"**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

c) **Formula tariffaria "Fissa" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

o, in sostituzione ed alternativa delle formule tariffarie precedentemente indicate, è stipulata unicamente nella forma seguente:

d) **Formula tariffaria a premio fisso per settore veicolare**

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede un premio fisso per settore veicolare e pertanto non trovano applicazione regole evolutive e variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o, se persona diversa, il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma della Legge) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (c.d. "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.8 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 della Legge, la Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società assume inoltre le spese di difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società riconosce tuttavia le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e

non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere il preventivo assenso della Società stessa ovvero questa non si sia fatta parte diligente nella nomina di tali soggetti in tempo utile.

2.9 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini e con le modalità previsti al riguardo dal Regolamento IVASS, la Società deve rendere disponibile l'attestazione sullo stato del rischio, recante tutte le informazioni obbligatorie da fornire al Contraente ai sensi della vigente normativa IVASS.

Nel caso di coassicurazione, ove consentita, l'attestazione deve essere predisposta a cura della Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

L'attestazione viene resa disponibile anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

2.10 Massimali assicurati

L'assicurazione è operante nei limiti dei massimali indicati nella Scheda Tecnica e/o in polizza. Se per ciascun veicolo è stato convenuto un massimale complessivo per sinistro, qualora i massimali indicati per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo indicato per sinistro, che costituisce il massimo esborso a carico della Società stessa.

Per l'intera durata contrattuale, qualora si debba provvedere all'adeguamento periodico dei massimali di garanzia - in base alle disposizioni di cui all'art. 128 della Legge e ss. mm. e ii. - i massimali che eventualmente risultino assicurati per importi inferiori ai nuovi minimi di legge, si intenderanno automaticamente adeguati dalla Società agli anzidetti nuovi importi minimi di legge.

3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici quando i detti mezzi o dispositivi meccanici sono stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o da successiva modifica riportata nella carta di circolazione. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

3.3 Veicoli speciali per trasporto di persone con disabilità

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati, durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo assicurato.

3.4 Ricorso terzi

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Codice, risponde - sino alla concorrenza di **euro 1.500.000,00** per sinistro - dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

3.5 Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide, fluide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La garanzia non opera:

- a) qualora il veicolo identificato non sia coperto dalla garanzia RCA prestata dalla Società;
- b) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- c) per danni conseguenti a operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- d) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, dalla Legge, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se occorsi in occasione di lavoro e/o servizio.

3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa ad essa spettante ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, compreso il conducente alla guida dei veicoli per i quali, ai sensi dell'art. 139 del Codice della Strada, è richiesta la patente di servizio;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendo tale ipotesi la Società si avvarrà dell'azione di rivalsa - se attivabile a termini di legge - esclusivamente nei confronti del conducente e limitatamente a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di **euro 1.000,00**.

La Società non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora al momento del sinistro risulti non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime di incidenti della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di **euro 1.500,00** per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di vittime di incidenti stradali, anche quando si tratti di animali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per veicolo e per ogni evento - indipendentemente dal numero dei cristalli rotti - e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono escluse dalla garanzia le rigature, scheggiature e screpolature dei cristalli, salvo che dalle stesse risulti pregiudicata la sicurezza personale.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società, fino alla concorrenza di **euro 1.500,00** per ciascuno dei casi suddetti, rimborsa all'Assicurato:

- l'importo delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
- l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sequestro del veicolo conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari. L'Assicurato è tenuto a produrre i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di **50 euro** e per un periodo non superiore a **15 (quindici)** giorni.

3.12 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.13 Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo

Qualora, a seguito di guasto meccanico, elettrico e/o di un evento assicurato dalla presente polizza nonché di danneggiamento a seguito di uscita di strada, scoppio o foratura di pneumatici, il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare in strada autonomamente, la Società rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per evento - le spese documentate sostenute per la rimessa in strada, il recupero dello stesso e per il traino o il trasporto al più vicino punto di assistenza oppure fino alla sede di residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia.

Limitatamente ai soli casi di scoppio o foratura di pneumatici sono rimborsate fino alla concorrenza di **euro 1.000,00** (per autocarri) e di **euro 500,00** (altri veicoli) complessive per evento, le spese necessarie per l'intervento e la manodopera per le riparazioni effettuate direttamente sul luogo dell'evento.

Salvo quanto diversamente precisato devono intendersi sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero e trasporto, vengano effettuate dal contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.14 Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per sinistro.

3.15 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza di **euro 2.000,00** per sinistro, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.16 Tutela legale, dissequestro e custodia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di **euro 15.000,00** per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

La garanzia comprende:

- a. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia;
- e. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è inoltre operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici** e diversi - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Franchigie

L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro ad eccezione della garanzia Eventi Atmosferici che verrà prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di euro 1.000,00.

4.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. Limitatamente ai danni derivanti da fatto costituente reato o presumibilmente tale (Furto, rapina, atti dolosi di terzi), il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell'anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.9 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata solo per i danni subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro.

4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI KASKO

(operanti limitatamente ai veicoli dei quali sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

Kasko - collisione con veicoli, persone, cose, animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere (compresi oggetti scagliati da altri veicoli), ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, manovra o spinta a mano, su area pubblica o privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il danno non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge nonché dalle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura organizzate dall'A.C.I. o dalla F.M.I.

L'assicurazione non è inoltre operante qualora:

- il veicolo risulti condotto, al momento del sinistro, da persona priva della regolare abilitazione alla guida, salvo il caso di conducente con patente scaduta, della quale sia stato ommesso involontariamente di provvedere al rinnovo, sempre che la patente scaduta venga successivamente rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro o l'eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- sia accertato che, al momento del sinistro, il conducente si trovava alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti salvo se a comprovato scopo terapeutico.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Franchigie

L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.

5.6 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e, in tale caso, la Società liquiderà il 100% dell'anzidetto valore commerciale;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

SCHEDA TECNICA

Contraente: **UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**
 Corso Alberto Pio, 91 – CAP 41012 Carpi (MO) - C.F. e P. IVA 00221720360

durata del contratto: **anni 4, con**
effetto dal: **30/09/2024**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2025**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI CAMPOGALLIANO**
Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P. IVA 00308030360

durata del contratto: **anni 4, con**

effetto dal: **30/09/2024**

scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale

scadenza prima rata il: **31/03/2025**

scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
- alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**LA SOCIETÀ****IL CONTRAENTE**

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI CARPI**
 Corso Alberto Pio, 91 – 41012 Carpi (MO) - C.F. e P.IVA. 00184280360

durata del contratto: **anni 4, con**
effetto dal: **30/09/2024**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2025**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI NOVI DI MODENA**
 Viale Vittorio Veneto, 16 - 41016 Novi di Modena (MO) - C.F. e P. IVA 00224020362

durata del contratto: **anni 4, con**
effetto dal: **30/09/2024**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2025**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI SOLIERA**
Piazza della Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO) - C.F. e P. IVA 00221720360

durata del contratto: **anni 4, con**
effetto dal: **30/09/2024**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2025**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- RCA e Norme aggiuntive** (vedasi 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi 4.0) e **Kasko** (vedasi 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus eventualmente assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 50.000.000,00** complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Determinazione del premio

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in relazione alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- alle risultanze degli attestati di rischio alla data di effetto del presente contratto, limitatamente alla garanzia RCA;
- alle variazioni intervenute, per inclusione o esclusione di veicoli, prima della data di effetto del presente contratto.

Le tariffe applicate in sede di offerta devono intendersi valide per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe, fatta unicamente eccezione per le variazioni derivanti dall'applicazione di regole evolutive e variazioni dei premi in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, quando l'offerta sia riferita a una delle formule tariffarie di cui all'art. 2.4 lett. a) e c).

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano, per l'intera durata contrattuale, le tariffe che la Società è tenuta a indicare in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati e ad unire all'assicurazione quali parti integranti del contratto.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**LA SOCIETÀ****IL CONTRAENTE**